

Questa è la prima bozza di lavoro redatta a cura della Dr. Assunta Brunetti su richiesta dell'Associazione. Il nostro obiettivo è individuare la responsabilità per il cattivo esercizio di un potere legittimo da parte di un Sindaco nei confronti delle famiglie che circolano e sostano in autocaravan, quindi, portarlo davanti a un giudice.

Si tratta di iniziare a perseguire i sindaci che, nonostante la normativa sulla circolazione e sosta delle autocaravan sia chiara fin dal 1991, proseguono ancora oggi ad emanare ordinanze illegittime che contengono una selva di insostenibili cavilli per aggirare la legge, confidando nell'impossibilità di verificare dolo o negligenze da parte delle famiglie in autocaravan.

Confidiamo contributo tecnico degli esperti di diritto e nel contributo dei nell'inviarci la loro diretta testimonianza su dove e quando non hanno potuto fruire di un territorio e soprattutto le sensazioni che hanno provato davanti a dette discriminazioni, in particolare le sensazioni che hanno provato i minori a bordo nel sentirsi discriminati rispetto alla famiglia che poteva tranquillamente circolare e sostare a bordo di una autovettura.

Inviatemi i vostri interventi via e-mail a info@incamper.org al fine di addivenire al documento finale che sarà la base per l'avvio di azioni davanti all'Autorità Giudiziaria.

A leggervi, Pier Luigi Ciolli

GLI APPUNTI DI LAVORO

PREMESSO CHE

1. L'articolo 118 della Costituzione della Repubblica Italiana attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative.
2. L'esercizio di un potere costituzionalmente ricevuto, non esclude che dallo stesso possano derivare danni al cittadino (*esempi: il non poter fruire di un parcheggio perché hanno installato all'ingresso sbarre trasversali a 2 metri di altezza, divieto di circolazione – di sosta – di parcheggio, parcheggio non fruibile perché riservato solo alle autovetture, divieto di transito per larghezza superiore al 1,80 cm ma emanazione di deroghe per veicoli più larghi, ecc*)

Al di là delle norme già codificate e valide a tutelare il cittadino nelle ipotesi di incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, riteniamo che un sindaco può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile in virtù di quel principio generale del *neminem laedere* (non cagionare ad altri un danno ingiusto) nel caso in cui disattenda la normativa nazionale, circolari e direttive, ecc.. , comprimendo diritti del cittadino.

Per far valere la tutela assicurata dall'articolo 2043 del codice civile occorrerà:

- dimostrare che il cattivo esercizio del potere ha cagionato un danno;
- dimostrare il nesso di causalità tra la condotta che si assume dannosa e il danno;
- dimostrare l'elemento soggettivo (dolo o colpa). *A riguardo prendiamo ad esempio la sentenza n. 9147 del 2009 con la quale la Corte di Cassazione ha condannato ex art. 2043 del codice civile, il legislatore italiano per cattivo esercizio del potere legislativo. La stessa Suprema Corte ha peraltro affermato che dolo o colpa sono da ritenere in re ipsa, quindi provate dal fatto stesso).*

La prova degli elementi costitutivi dell'illecito ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, è spesso ardua sebbene la percezione della derivazione di un danno dall'esercizio di quella funzione amministrativa sia innegabile.

Potrebbe allora essere utile codificare una fattispecie entro la quale ricondurre i casi di cattivo esercizio delle funzioni amministrative o, quanto meno, sarebbe auspicabile che l'autorità giudiziaria attribuisse rilievo a certi casi in modo che la regola di sanzionabilità di certe condotte si crei attraverso i precedenti giurisprudenziali.

..... *FINE DOCUMENTO*